

I REGOLAMENTI PROVINCIALI :
N. 35



PROVINCIA DI PADOVA

***REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA
NELLE ACQUE INTERNE
DELLA PROVINCIA DI PADOVA***

*(ai sensi dell'art. 7
della L.R. 28 aprile 1998, n. 19)*

*Approvato con D.C.P. in data 27.4.1999 n. 20 di reg. e successivamente modificato e
integrato con DD.C.P. in data 15.1.2001 n. 2 reg., 26.5.2008 n. 23 reg. e 24.5.2012 n. 30
reg.*

Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE DELLA PROVINCIA DI PADOVA

(ai sensi dell'art. 7 della L.R. 28 aprile 1998, n. 19 e s.m.i.)

Sommario

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Attività di pesca

Art. 2 - Carta Ittica

Art. 3 - Suddivisione delle acque interne

Art. 4 - Classificazione delle acque interne

TITOLO II: NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA

Art. 5 - Misurazione della maglia delle reti

Art. 6 - Zone di divieto

Art. 7 - Uso di esche e pasture

Art. 8 - Quantità di catture consentite al pescatore dilettante-sportivo

Art. 9 - Lunghezze minime di cattura

Art. 10 - Periodi di proibizione

Art. 11 - Occupazione del posto di pesca

Art. 12 - Uso degli attrezzi

Art. 13 - Tipi di pesca vietati

Art. 14 - Orari di pesca

Art. 15 - Utilizzo dell'imbarcazione

Art. 16 - Pesca scientifica

Art- 16 bis - Permessi temporanei di pesca

Art. 17 - Ulteriori divieti e limitazioni

TITOLO III: ESERCIZIO DELLA PESCA IN ZONA A

Art. 18 - Pesca dilettantistico-sportiva

Art. 19 - Pesca di professione

TITOLO IV: ESERCIZIO DELLA PESCA IN ZONA B

Art. 20 - Pesca dilettantistico-sportiva

Art. 21 - Pesca di professione

TITOLO V: ESERCIZIO DELLA PESCA IN ZONA C

- Art. 22 - Pesca dilettantistico-sportiva
- Art. 23 - Pesca di professione
- Art. 24 - Pesca professionale di molluschi bivalvi
- Art. 25 - Raccolta di anellidi e corbole
- Art. 26 - Unità a motore per la pesca professionale

TITOLO VI: TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA FAUNA ITTICA

- Art. 27 - Specie ittiche di cui è consentita la semina
- Art. 28 - Misure di profilassi e di lotta contro le malattie dei pesci e degli organismi acquatici
- Art. 29 - Istituzione di zone di ripopolamento ittico
- Art. 30 - Asciutte ed interventi in bacini e corsi d'acqua

TITOLO VII: ATTIVITÀ DI ACQUACOLTURA E PISCICOLTURA

- Art. 31 - Definizione
- Art. 32 - Attività di acquacoltura e piscicoltura in aree demaniali
- Art. 33 - Attività di acquacoltura e piscicoltura all'interno di proprietà private
- Art. 34 - Disposizioni integrative per attività di piscicoltura in impianti temporanei

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 35 - Attività di pesca sportiva riservata in specchi acquei all'interno di proprietà private
- Art. 36 - Attività di pesca dilettantistico-sportiva e professionale in specchi acquei all'interno di proprietà private
- Art. 37 - Concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica
- Art. 38 - Gare e manifestazioni di pesca sportiva
- Art. 39 - Campi gara e corsi d'acqua per gare e manifestazioni di pesca
- Art. 40 - Interventi promozionali a favore della pesca
- Art. 41 - Sanzioni accessorie
- Art. 42 - Abrogazioni
- Art. 43 - Norme transitorie

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Attività di pesca

1. È considerata attività di pesca ogni azione tesa alla cattura dei seguenti organismi acquatici: i pesci, i ciclostomi, i molluschi acquatici, gli anellidi acquatici, i crostacei acquatici.
2. L'esercizio della pesca è consentito nei modi, nei periodi e con gli attrezzi previsti nel presente regolamento.

Art. 2

Carta Ittica

1. Al fine di accertare la consistenza del patrimonio ittico e la potenzialità produttiva delle acque, nonché di stabilire i criteri ai quali deve attenersi la conseguente razionale coltivazione delle acque, la Provincia provvede a dotarsi della Carta Ittica ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/98, da aggiornarsi ogni cinque anni.
2. La Carta Ittica contiene la ricognizione delle risorse ittiche provinciali, le indicazioni per la scelta delle specie ittiche da immettere e delle relative quantità, per l'istituzione delle zone di divieto di pesca, per la localizzazione dei campi di gara, delle zone o tratti di corsi d'acqua da riservare a tipi particolari di pesca e per la stesura dei piani ripopolamento delle acque.
3. La Carta Ittica ha valore di piano di miglioramento della pesca.
4. Eventuali modifiche ai criteri gestionali di cui al comma 1°, che si dovessero rendere necessarie prima del completamento dell'aggiornamento quinquennale della Carta Ittica, saranno possibili con il supporto di adeguata documentazione tecnico-scientifica.

Art. 3

Suddivisione delle acque interne

1. Sulla base della Carta Ittica la provincia di Padova è suddivisa nelle seguenti zone:
 - a) Zona salmonicola ("zona A"): comprende tutte le acque situate a nord della linea di demarcazione che si identifica con le seguenti strade: S.P. Camisano-Piazzola sul Brenta; S.P. Piazzola sul Brenta-Campo San Martino; S.P. Campo San Martino-San Giorgio delle Pertiche; S.S. 307 Camposampiero-Loreggia sino ai confini provinciali con Treviso. È inoltre compreso il fiume Sile, con tutti gli affluenti laterali, in tutto il territorio comunale di Piombino Dese.
 - b) Zona ciprinicola ("zona B"): comprende tutte le acque provinciali esistenti a valle della «zona A» con esclusione di quelle definite alla successiva lettera c).
 - c) Zona salmastra ("zona C"): comprende tutte le acque poste nella parte della Laguna di Venezia ricadente entro i limiti del territorio della Provincia di Padova, così come delimitata dagli appositi cippi numerati e pali in cemento.

Art. 4

Classificazione delle acque interne

1. Agli effetti della pesca le acque interne della provincia di Padova, sulla base delle indicazioni della Carta Ittica, sono così suddivise:

- a) acque principali
 - b) acque secondarie
 - c) acque marittime interne
2. Sono principali le acque che, per le loro condizioni biologiche, possono essere sfruttate ai fini della pesca in modo economicamente apprezzabile, anche con l'uso di reti e attrezzi a grande cattura usati per la pesca professionale; sulla base delle risultanze della Carta Ittica le acque principali sono:
- a) fiume Adige
 - b) fiume Bacchiglione
 - c) fiume Brenta (dal ponte di Campo San Martino a valle)
 - d) fiume Tesina Padovano
 - e) fiume Frassine
 - f) fiume Fratta
 - g) fiume Gorzone
 - h) fiume Tergola (da loc. Torre dei Burri a valle)
 - i) torrente Muson dei Sassi (da loc. Torre dei Burri a valle)
 - j) canale Brentella
 - k) canale Piovego (di Padova e Noventa Padovana)
 - l) canale San Gregorio
 - m) canale Nuovissimo
 - n) scolo di Lozzo compresa la diramazione denominata Canale Masina
 - o) canale Battaglia
 - p) canale Bisatto
 - q) canale Este-Monselice
 - r) canale Cagnola compresa la diramazione denominata C. Vigenzone
 - s) canale Brancaglia
 - t) fossa Monselesana
 - u) fossa Paltana
 - v) scolo Altipiano
 - w) canale Barbegara
 - x) canale Rebosola
 - y) canale dei Cuori
 - z) canale Sabadina (da Stanghella a valle)

aa) canale Frattesina (dal ponte della S.P. 91 a valle)

bb) canale Vampadore (da ponte Franco in comune di Megliadino S.Vitale a valle).

3. Sono secondarie tutte le altre acque della provincia non elencate nel precedente comma 2 con esclusione di quelle di cui al successivo comma 4.
4. Sono acque marittime interne quelle definite all'art.3 lettera c).

TITOLO II

NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA

Art. 5

Misurazione della maglia delle reti

1. La misura della maglia delle reti si determina misurando la distanza interna tra due nodi diagonalmente opposti. L'operazione va effettuata stirando la maglia sull'asse più lungo dello strumento bagnato ed usato.

Art. 6

Zone di divieto

1. È vietato l'esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo a una distanza inferiore a m 20, misurati in linea d'aria (a monte, a valle, di lato, di fronte e a tergo) dalle scale di monta per pesci e dalle idrovore. La distanza da osservare non riguarda solo la posizione in cui si trova il pescatore ma anche quella dell'esca e dell'attrezzo in atto di pesca.
2. Fatta salva diversa tabellazione è vietato l'esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo a una distanza inferiore a m 3, misurati in linea d'aria (a monte, a valle, di lato, di fronte e a tergo) dai ponti, anche se interrotti e dalle relative arcate, dai molini fluviali, dalle chiuse e da ogni altro sbarramento o manufatto idraulico. La distanza da osservare riguarda solo la posizione in cui si trova il pescatore e non quella dell'esca.
3. Il divieto di cui al comma 2 del presente regolamento non si applica nei confronti delle persone disabili con permanente limitata capacità deambulatoria purché l'esercizio della pesca non costituisca pericolo per la circolazione stradale.
4. La Provincia ha facoltà di istituire, per ragioni di pubblico interesse, per accertate situazioni di pericolo e per particolari esigenze di tutela della fauna ittica, zone di divieto di pesca non previste al primo e secondo comma oltreché, adottare norme più restrittive in rapporto alle distanze di cui al comma primo.

Art. 7

Uso di esche e pasture

1. È consentito usare esche naturali e artificiali, escluse le uova di pesce o loro imitazioni, il sangue e i suoi derivati nonché le interiora di animali.
- 1 bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1 è consentito l'utilizzo di interiora per la sola pesca dei gamberi alloctoni. Durante tale attività di pesca non è consentito al pescatore trattenere alcun altra specie ittica, ne di mollusco o altro decapode.

2. Per il periodo 1° Maggio - 30 Giugno è vietato l'uso e la detenzione sul luogo di pesca del mais, di altre granaglie, di loro derivati, delle «boiles» e delle «tiger nuts» o similari, fatto salvo durante le gare e le manifestazioni di pesca autorizzate dalla Provincia.
3. Ogni pescatore può detenere e usare, per giornata, non più di Kg 1 di larve di mosca carnaria o di altri ditteri nelle acque principali e non più di Kg 0,5 in quelle secondarie; nelle "zona B" e "zona C" ogni pescatore può inoltre detenere e usare, per giornata, altro tipo di pastura fino ad un massimo di 4 Kg nelle acque principali e 2 Kg nelle acque secondarie; deroghe a tali quantitativi potranno essere concesse in occasione di gare di pesca regolarmente autorizzate previa motivata richiesta dell'associazione organizzatrice.
4. L'uso della larva di mosca carnaria o di altri ditteri è vietato nelle acque di "zona A" e di "zona C".
5. In deroga al divieto di cui al comma 4 del presente articolo nelle acque di "zona A" è consentito l'uso della tipula (*Tipulidae* spp.).
6. L'uso e la detenzione del pesciolino da esca, vivo o morto, è consentito esclusivamente se appartenente alle specie autoctone presenti nel territorio provinciale, così come individuate dalla Carta Ittica.
7. È vietata ogni forma di pasturazione col sangue e con miscele contenenti sangue, con interiora di animali e con qualsiasi sostanza atta a stordire i pesci.
8. Per la sola cattura del pesce siluro il Dirigente responsabile del Servizio Pesca può autorizzare, per località e tempi definiti, l'uso di tipi di esca esclusi dal presente regolamento.

Art. 8

Quantità di catture consentite al pescatore dilettante-sportivo

1. Al pescatore dilettante-sportivo è consentita la cattura giornaliera e la conseguente detenzione di non più di Kg 5 di pesci, anche se di diversa specie, salvo il caso in cui tale limite venga superato dall'ultimo capo catturato.
2. Non concorrono alla formazione del quantitativo di cui al primo comma le specie ittiche carassio, abramide, pseudorasbora, rodeo, lucioperca, siluro d'Europa, aspigo, rutilo, tilapia del Nilo, gambusia e acerina e tutti i gamberi alloctoni, per i quali sono consentite catture senza limite di numero e di peso. È inoltre vietata la re-immissione nell'ambiente acquatico delle sopraccitate specie.
3. Il numero massimo di salmonidi catturabili nell'arco di una giornata di pesca, in tutte le acque della provincia, non può mai superare i 5 capi fra i quali non più di 2 temoli e non più di 1 trota marmorata (o suoi ibridi con la trota fario).

Art. 9

Lunghezze minime di cattura

1. Ai sensi della L.R. 19/98, art. 13, commi 2 e 5, sono così modificate le lunghezze minime che gli animali acquatici delle acque interne devono aver raggiunto perché la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi della provincia siano consentiti:

Specie ittica	Nome scientifico	Misura minima
Trota fario	<i>Salmo (trutta) trutta</i>	cm 22
Trota marmorata (e suoi ibridi con la trota fario)	<i>Salmo (t.) marmoratus</i>	cm 45
Temolo	<i>Thymallus thymallus</i>	cm 35

Persico reale	<i>Perca fluviatilis</i>	cm 20
Tinca	<i>Tinca tinca</i>	cm 25
Carpa	<i>Cyprinus carpio</i>	cm 30
Barbo comune	<i>Barbus plebejus</i>	cm 20
Cavedano	<i>Leuciscus cephalus</i>	cm 20
Savetta	<i>Chondrostoma soetta</i>	cm 20
Pigo	<i>Rutilus pigus</i>	cm 20
Lasca	<i>Chondrostoma genei</i>	cm 15
Luccio (in zona A)	<i>Esox lucius</i>	cm 45
Luccio (in zona B)	<i>Esox lucius</i>	cm 65
Anguilla	<i>Anguilla anguilla</i>	cm 40
Cheppia	<i>Alosa fallax</i>	cm 30

2. Le lunghezze minime che gli organismi acquatici di origine marina devono aver raggiunto perché la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi siano consentiti sono le medesime previste dalle vigenti disposizioni normative nazionali e comunitarie.
3. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità del lobo più lungo della pinna caudale oppure all'estremità della pinna caudale quando questa non presenta i due lobi; per i molluschi bivalvi si intende invece la dimensione massima della conchiglia.
4. I pesci catturati di misura inferiore a quella consentita, devono essere immediatamente reimmessi in acqua procedendo, fatta eccezione per l'utilizzo di esche artificiali che devono sempre essere rimosse, al taglio della lenza qualora la slamatura comporti dei pericoli per la sopravvivenza dell'esemplare catturato.
5. Gli esemplari di molluschi bivalvi catturati, di dimensioni inferiori a quelle consentite, devono essere rigettati in acqua.
6. Il Presidente della Provincia, per particolari e contingenti ragioni di tutela e salvaguardia del patrimonio ittico, può adottare provvedimenti più restrittivi rispetto alle misure minime previste al primo e secondo comma nonché integrare con altre specie ittiche autoctone l'elenco di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10

Periodi di proibizione

1. La pesca delle specie ittiche sotto riportate è proibita nei seguenti periodi:

Specie ittica	Nome scientifico	Periodo di divieto
Trota fario	<i>Salmo (trutta) trutta</i>	dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo
Trota marmorata e suoi ibridi con la trota fario	<i>Salmo (t.) marmoratus</i>	dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo
Temolo	<i>Thymallus thymallus</i>	dall'ultimo lunedì di settembre al 31 maggio
Persico reale	<i>Perca fluviatilis</i>	1 aprile - 31 maggio
Tinca	<i>Tinca tinca</i>	1 maggio - 30 giugno
Carpa	<i>Cyprinus carpio</i>	1 maggio - 30 giugno
Barbo comune	<i>Barbus plebejus</i>	1 maggio - 15 giugno
Savetta	<i>Chondrostoma soetta</i>	1 maggio - 15 giugno
Pigo	<i>Rutilus pigus</i>	1 maggio - 15 giugno
Lasca	<i>Chondrostoma genei</i>	15 aprile - 30 maggio
Luccio	<i>Esox lucius</i>	1 dicembre – 31 marzo
Scazzone	<i>Cottus gobio</i>	1 marzo - 30 aprile
Sanguinerola	<i>Phoxinus phoxinus</i>	1 maggio - 15 maggio
Cheppia	<i>Alosa fallax</i>	15 maggio - 30 giugno

2. Sono sempre vietate le catture delle seguenti specie:

- storione cobice (*Acipenser naccarii*)
- storione comune (*Acipenser sturio*)
- storione ladano (*Huso huso*)
- barbo canino (*Barbus meridionalis*)
- gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes italicus*)
- lampreda di ruscello (*Lethenteron zanandreae*)
- spinarello (*Gasterosteus aculeatus*)
- panzarolo (*Orsinigobius puntatissimus*)
- gobione (*Gobio gobio*)
- lampreda di mare (*Petromyzon marinus*)

3. I pesci catturati in epoca di proibizione devono essere immediatamente reimmessi in acqua secondo le modalità di cui al precedente art. 9, comma 4.
4. Il Presidente della Provincia, per particolari e contingenti ragioni di tutela e salvaguardia del patrimonio ittico, può integrare con altre specie ittiche autoctone l'elenco di cui al primo comma nonché adottare provvedimenti riguardanti variazioni dei periodi di divieto indicati al primo comma tenuto conto dei periodi riproduttivi delle specie ittiche in relazione alle mutate caratteristiche delle acque provinciali.

Art. 11

Occupazione del posto di pesca

1. Ogni pescatore dilettante-sportivo non può occupare uno spazio acqueo superiore a 20 metri.
2. Il posto di pesca spetta al primo occupante; eventuali altri pescatori sopraggiunti, qualora ciò sia richiesto dal primo occupante, dovranno collocare l'esca e l'attrezzo ad una distanza non inferiore a 5 m dal limite dello spazio occupato dallo stesso.
3. È vietato abbandonare pesci in prossimità del luogo di pesca. È inoltre vietato provocare danni e dissesto agli argini, alle sponde e al cotico erboso delle rive dei canali o specchi acquei, abbandonare esche e pasture non utilizzate nonché rifiuti di qualsiasi genere.

Art. 12

Uso degli attrezzi

1. Gli attrezzi da pesca devono essere usati secondo le norme vigenti; qualora ciò non avvenga gli attrezzi sono sequestrati cautelatamente e possono essere successivamente confiscati con apposito provvedimento del Presidente della Provincia, ai sensi della Legge 24 Novembre 1981 n. 689.
2. Qualora gli attrezzi sequestrati siano vietati in relazione alle loro caratteristiche e non possano essere riportati nella norma o non siano conformi al tipo di licenza posseduta dall'interessato, sono sempre confiscati.
3. In caso di recidiva del trasgressore è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, mezzi e attrezzi sequestrati usati per compiere un'azione di pesca illecita.
4. Il possesso di attrezzi da pesca pronti per l'uso lungo corsi o bacini d'acqua è considerato attività di pesca. Sono oggetto di sequestro e confisca gli attrezzi da pesca tesi alla cattura di specie ittiche trovati in possesso di pescatori o qualsiasi altro cittadino in zone in cui detti attrezzi non sono consentiti o non sono conformi a quelli stabiliti nel presente regolamento.
5. Tutti gli attrezzi per la pesca professionale devono recare un apposito contrassegno di riconoscimento rilasciato dalla Provincia di Padova e, fermo restando in ogni caso il prioritario rispetto della sicurezza sulla navigabilità ove consentita, non devono occupare più della metà dello specchio o della larghezza del corso d'acqua in cui sono collocati.
6. Per la sola cattura del pesce siluro, il Dirigente responsabile del competente servizio può autorizzare per tempi e località limitate l'uso di reti e/o attrezzi non previsti nel presente regolamento.
7. Il Presidente della Provincia, per particolari e contingenti ragioni di tutela e salvaguardia del patrimonio ittico, può vietare o limitare l'uso degli attrezzi previsti sia per la pesca di professione che dilettantistico sportiva.
8. Il Presidente della Provincia, per l'esercizio della pesca professionale nella «zona C», può stabilire l'utilizzo di attrezzi da pesca, anche meccanici, diversi da quelli previsti nel presente regolamento, acquisite le opportune informazioni tecnico scientifiche sulla base di preventiva sperimentazione degli attrezzi medesimi. Nel caso in cui l'uso degli attrezzi di cui sopra sia soggetto ad autorizzazione, queste stesse sono rilasciate dal Dirigente responsabile del Servizio.
9. L'uso del guadino è consentito esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce già catturato.
10. L'uso del raffio è consentito esclusivamente per il recupero del pesce siluro.

11. Negli impianti di acquacoltura, piscicoltura e pesca sportiva all'interno di proprietà private, autorizzati ai sensi dei successivi art. 33, 34 e 35, possono essere utilizzati anche attrezzi non previsti nel presente regolamento.

Art. 13

Tipi di pesca vietati

1. È sempre vietato l'esercizio della pesca con il sommovimento del fondo dei corsi o specchi acquei, la pesca a strappo con canna o lenza a mano munita di ancoretta o altro strumento, con l'impiego di fonti luminose quando queste ultime siano adoperate per attirare i pesci, con le mani, fatto salvo il caso di cui al successivo art. 22, comma 2, del presente regolamento.
2. È vietato esercitare la pesca con materiale esplosivo, tossico o inquinante nonché usare la corrente elettrica come mezzo di cattura o stordimento dei pesci.
3. L'utilizzo della corrente elettrica è consentito nei casi di pesca scientifica autorizzata e per il recupero degli animali acquatici in caso di asciutte complete o incomplete di bacini o corsi d'acqua; detto recupero può essere effettuato esclusivamente dagli agenti di Polizia Provinciale, da personale all'uopo incaricato dal Servizio Pesca Provinciale o da personale del concessionario di acque pubbliche, limitatamente alle acque in concessione, appositamente autorizzato.
4. È vietato immettere nelle acque sostanze tossiche, inquinanti o atte a intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica.
5. È vietato l'esercizio della pesca in acque interamente coperte da ghiaccio e durante l'asciutta completa o incompleta dei bacini o corsi d'acqua; si intende incompleta un'asciutta che provochi l'interruzione della continuità del flusso nel corpo idrico interessato.
6. È sempre vietato l'uso della bilancia con teleferica.
7. È vietato l'utilizzo di canne in fibra di carbonio o altro materiale conduttore di energia elettrica ad una distanza inferiore a 30 m da linee elettriche aeree. Detti attrezzi devono essere smontati durante lo spostamento da un luogo all'altro di pesca.
8. L'esercizio della pesca subacquea è vietato in tutte le acque della zona salmonicola («zona A») e della zona ciprinicola («zona B»); nelle zone salmastre («zona C») è consentita esclusivamente con i mezzi del presente regolamento ed in apnea.

Art. 14

Orari di pesca

1. L'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva in «zona A» è consentito da un'ora prima della levata del sole ad un ora dopo il tramonto; limitatamente alla pesca alle anguille la chiusura della giornata di pesca è posticipata alle ore 24.00. L'orario ufficiale di riferimento è quello diffuso dall'Osservatorio Astronomico di Brera.
2. L'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva e professionale in «zona B» e «zona C» è consentito durante tutto l'anno senza limitazioni di orario.
3. Il Presidente della Provincia per particolari tipi di pesca e/o contingenti ragioni di pubblico interesse, può limitare l'orario ed i periodi di pesca.

Art. 15

Utilizzo dell'imbarcazione

1. La pesca da barca o natante è consentita al pescatore dilettante-sportivo nelle acque di «zona C» e nelle acque di «zona B», limitatamente ai fiumi Adige, Brenta, Bacchiglione e Piovego (di Padova e Noventa); nel canale Idrovia l'utilizzo dell'imbarcazione è consentito nelle sole giornate feriali dal Lunedì al Venerdì. La pesca da barca o natante è inoltre sempre consentita nei bacini artificiali di risulta da cava anche se ricadenti in zona «A».

2. Per ogni barca o natante è permesso l'uso di un solo bilancino nelle sole acque individuate al precedente comma 1 nelle zone «B» e «C».
3. L'utilizzo dell'imbarcazione al pescatore professionista in possesso della licenza di categoria «A» è inoltre consentito anche in tutte le restanti acque in zona «B» e «C».
4. È vietato l'esercizio della pesca e l'ancoraggio della barca o natante a distanza inferiore a m 20 dagli attrezzi professionali di pesca e dagli impianti fissi di acquacoltura e piscicoltura autorizzati e regolarmente segnalati.
5. La pesca da natante, mosso esclusivamente da motore elettrico, può essere consentita nelle acque di «zona C» e nelle acque di «zona B» anche nel corso di gare e raduni di pesca di tipo «spinning da barca»; a tal fine gli organizzatori della manifestazione dovranno formulare, entro i termini temporali previsti dal successivo art. 38, apposita richiesta al competente Servizio provinciale ed acquisire specifica autorizzazione dirigenziale; tale autorizzazione potrà contenere specifici limiti e divieti al fine della tutela della fauna ittica e dell'esercizio della pesca.
6. Nelle acque ricadenti in "zona A" è vietato l'esercizio della pesca da barca o natante fatto salvo nei bacini artificiali di risulta da cava.

Art. 16

Pesca scientifica

1. L'autorizzazione all'esercizio della pesca scientifica viene rilasciata dal Dirigente del Servizio provinciale competente ai ricercatori e alle persone incaricate dalla stessa Amministrazione Provinciale, da altri enti, da privati per effettuare studi o ricerche sulla fauna ittica e sul suo ambiente di vita, anche mediante l'impiego di elettroscandore, reti o altri mezzi di cattura.
2. La durata dell'autorizzazione di cui al precedente comma 1 è indicata nell'atto autorizzativo in relazione ai piani di ricerca presentati.
3. titolari di permesso all'esercizio della pesca scientifica sono comunque tenuti a comunicare alla Provincia e all'eventuale concessionario, date e località delle uscite di pesca con preavviso di almeno 7 giorni.
4. Al termine di ogni annualità il ricercatore deve presentare una relazione tecnica sulle attività svolte; la mancata presentazione della relazione comporta la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1.
5. L'effettivo svolgimento dell'attività scientifica, costituente un atto volontario dei soggetti richiedenti, impone a questi ultimi l'obbligo di:
 - a) acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni che fossero previste da altre pubbliche autorità;
 - b) rispettare i diritti e gli interessi, in qualunque modo acquisiti o preesistenti, di soggetti pubblici e privati nell'area interessata e lasciare indenne la Provincia da ogni e qualsiasi responsabilità derivante direttamente o indirettamente dall'esercizio dell'attività così come autorizzata.
6. Al termine della ricerca i titolari dell'autorizzazione sono tenuti a trasmettere i risultati dello studio al competente Servizio provinciale.

Art. 16 bis

Permessi temporanei di pesca

1. Il permesso temporaneo di pesca di cui all'art. 9, comma 10, della L.R. n. 19/1998 viene rilasciato dalla Provincia, anche per il tramite di altri soggetti delegati, e ha validità nelle sole acque interne e marittime interne incluse entro il territorio della Provincia di Padova, non concessionate. Tale permesso sostituisce temporaneamente la licenza di pesca dilettantistico-sportiva e il tesserino regionale per la zona "A" salmonicola, ove necessario, purché in esso siano chiaramente indicati il nominativo, la data e il luogo di nascita del pescatore, nonché la data di inizio e di termine del periodo di validità del permesso e il numero di catture di salmonidi effettuati che non potrà superare il numero massimo previsto dalla legge.

2. Il permesso temporaneo di cui al comma 1, con validità non superiore ai 7 giorni, verrà rilasciato a fronte del versamento di un importo avente valore pari a Euro 8,00 per una giornata e di Euro 20,00 per una settimana. Tali importi sono introitati dalla Provincia e sono destinati agli interventi in materia di pesca dilettantistico-sportiva che competono alla stessa ai sensi della L.R. n. 19/1998.
3. I soggetti titolari di concessioni di acque pubbliche per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica possono prevedere il rilascio di una propria autorizzazione temporanea per la pesca nelle acque di rispettiva competenza, sostitutiva rispetto al permesso temporaneo di cui al comma 1.

Art. 17

Ulteriori divieti e limitazioni

1. Il Presidente della Provincia dispone, in corsi o specchi d'acqua o tratti di essi, per il tempo ritenuto opportuno, l'istituzione di:
 - a) divieti temporanei di pesca, anche per singole specie ittiche;
 - b) zone destinate alla sola pesca «No-Kill»;
 - c) zone destinate alla sola pesca con «esche artificiali»;
 - d) ogni altra forma di limitazione o indirizzo della pesca che possa ritenersi utile ai fini di specifiche esigenze di tutela della fauna ittica e dell'ambiente acquatico.

TITOLO III

ESERCIZIO DELLA PESCA IN «zona A»

Art. 18

Pesca dilettantistico-sportiva

1. Il pescatore dilettante-sportivo, può esercitare la pesca in «zona A» esclusivamente con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:
 - a) una sola canna con o senza mulinello e un solo amo che deve terminare con una sola punta. Nella pesca con esche artificiali è consentito l'impiego di imitazioni o cucchiaini muniti al massimo di due ami ciascuno terminante con non più di 3 punte, purché facenti parte di un'unica esca. È consentito inoltre l'utilizzo della coda di topo con una sola mosca artificiale, della camolera munita di un numero da uno a tre ami singoli e della moschera munita di un numero da uno a tre ami singoli, esclusivamente a galla;
 - b) canna armata di «boccon» (o mazzacchera) anche con amo limitatamente alla sola pesca dell'anguilla;
 - c) limitatamente alla sola pesca notturna all'anguilla è consentito l'uso di 2 canne;
 - d) durante la pesca all'anguilla è consentito usare come esca il solo lombrico; è altresì vietato detenere alcun altro tipo di pesce.
2. L'esercizio della pesca in «zona A» è vietato dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo; è inoltre sempre vietata nelle giornate di martedì e venerdì fatte salve le festività riconosciute a livello nazionale.
3. Limitatamente alle sole acque in concessione, in deroga al precedente comma 2, è facoltà del concessionario consentire la pesca anche nelle giornate di martedì e venerdì fermo restando l'obbligo del concessionario stesso di limitare le uscite pesca consentite ad un massimo di 5 (cinque) giornate per settimana;

4. Nelle acque di «zona A» una volta raggiunto il numero massimo di salmonidi e/o timallidi consentiti per ogni giornata di pesca, il pescatore non può continuare ad esercitare la pesca.
5. Il pescatore che intende effettuare la pesca alle anguille deve annotare preventivamente nel tesserino regionale la giornata prescelta.
6. Il pescatore dilettante-sportivo, per esercitare la pesca nella «zona A» deve essere in possesso del tesserino regionale in cui deve annotare preventivamente la giornata di pesca prescelta e, immediatamente dopo ogni cattura, i salmonidi e i timallidi catturati.
7. In tutte le acque ricadenti in «Zona A» è vietato qualsiasi tipo di pasturazione.
8. Per i non residenti nella provincia di Padova l'esercizio della pesca in acque libere ricadenti in zona «A» (salmonicola), è subordinato al pagamento di un contributo annuale di Euro 20,00. Le modalità di pagamento sono stabilite annualmente con provvedimento del Dirigente competente. La Giunta Provinciale è autorizzata a modificare gli importi suddetti con deliberazione da assumere entro il 31 dicembre dell'anno anteriore all'inizio della stagione ittica.

Art. 19

Pesca di professione

Il pescatore di professione può esercitare la pesca nella «zona A» con le medesime modalità e limitazioni di cui al precedente articolo 18.

TITOLO IV

ESERCIZIO DELLA PESCA IN «zona B»

Art. 20

Pesca dilettantistico-sportiva

Il pescatore dilettante-sportivo può esercitare la pesca in «zona B» esclusivamente con i seguenti attrezzi ed alle seguenti condizioni:

- a) canna con o senza mulinello. È consentito l'uso di un massimo di tre canne, con non più di tre ami per ciascuna, terminanti con una sola punta; nella pesca con sole esche artificiali è consentito l'impiego di imitazioni o cucchiaini muniti al massimo di due ami, ciascuno terminante con non più di 3 punte e purché facenti parte di un'unica esca; è consentito inoltre l'utilizzo della coda di topo con una sola mosca artificiale, della camolera munita di un numero massimo di tre ami singoli e della moschera munita di un numero massimo di tre ami singoli, esclusivamente a galla;
- b) bilancino. Il lato massimo della rete non deve superare m 1,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm 20. L'attrezzo non può essere abbinato né usato da opposte rive (a teleferica). La distanza tra due bilancini contigui non può essere inferiore a m 20. L'uso dell'attrezzo è consentito nelle sole acque principali di cui all'art. 4, comma 2, del presente regolamento; l'uso del bilancino è vietato dal 15 maggio al 30 giugno;
- c) «boccon» o mazzacchera, per la pesca notturna all'anguilla;
- d) tirlindana con un massimo di 3 ami.

Art. 21

Pesca di professione

1. Il pescatore di professione può esercitare la pesca nelle acque della «zona B» esclusivamente con i seguenti attrezzi e alle seguenti condizioni:

1.1) nelle «acque principali»:

- a) gli attrezzi di cui al primo comma dell'art. 20 con le modalità e limitazioni ivi indicate;
- b) tremaglio. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 32, la rete deve essere salpata da un solo lato, essendo vietato l'uso a strascico. Il tremaglio può essere a una, due e tre maglie e con altezza fino a m 3,50; l'attrezzo calato non può superare in lunghezza la metà del corso d'acqua ed, in ogni caso, i 24 m lineari; è inoltre vietato il suo utilizzo come rete «da circuizione»;
- c) bertovello con ali. L'apertura massima al corpo non deve superare m 4, l'apertura delle due ali non deve superare i m 6 per lato e la loro altezza i m 2; in nessun caso comunque l'attrezzo può occupare più della metà del corso d'acqua. La misura delle maglie non può essere inferiore a mm 40 nella bocca e mm 20 nella coda; è vietato l'uso a strascico. Tra un insieme di bertovelli ed un altro deve intercorrere una distanza minima di m 50;
- d) bertovello senza ali. Il diametro massimo della bocca non deve superare m 1,50; la lunghezza massima non può superare 2,50 metri; la maglia della rete non deve essere inferiore a mm 20. È consentito l'uso di più bertovelli uniti fra di loro purché non occupino come larghezza delle bocche più della metà del corso d'acqua; è vietato l'uso a strascico. Tra un insieme di bertovelli ed un altro deve intercorrere una distanza minima di almeno m 15;
- e) bilancia: maglia minima di 40 mm, lato massimo o diametro massimo della rete di 4 mt. La distanza tra due bilance non può essere inferiore a 50 m.
- f) vangaiola (o «negossa»). L'apertura massima della bocca della rete non deve superare m1,50 e la maglia della rete non deve essere inferiore a mm10. Può essere applicata la traversa in legno. L'uso dell'attrezzo è vietato dal 15 maggio al 30 Giugno;
- g) nassa. Il diametro di apertura della bocca non deve superare cm 40 e la distanza tra i vimini e le corde metalliche non deve essere inferiore a mm 5;
- h) corde armate denominate anche «parangali». L'attrezzo deve essere collocato sul fondo del corso d'acqua;
- i) «fureghin». La maglia non deve essere inferiore a mm 60;
- l) cogolo denominato anche «cogoleto o mezzalama». La bocca non deve superare i m 3 e la lunghezza i m 9. La maglia delle ali e della bocca non può essere inferiore a mm 28;

1.2) nelle «acque secondarie»:

- a) gli attrezzi di cui alle lettere a), c), d) del primo comma dell'art. 20 con le modalità e le limitazioni ivi indicate;
 - b) gli attrezzi di cui alle lettere d), f), g), h) di cui al precedente punto 1.1, con le modalità e le limitazioni ivi indicate.
2. Il pescatore di professione, per la posa ed il recupero delle reti e attrezzi di pesca consentiti nonché del pescato, può usare l'imbarcazione anche non ancorata sia nelle acque principali che in quelle secondarie.

TITOLO V

ESERCIZIO DELLA PESCA IN «zona C»

Art. 22

Pesca dilettantistico-sportiva

1. Il pescatore dilettante-sportivo può esercitare la pesca nelle acque della «zona C» esclusivamente con i seguenti attrezzi ed alle seguenti condizioni, anche con l'utilizzo della barca o natante, fermo restante il rispetto delle norme stabilite dalle Capitanerie e dagli Ispettorati di porto:
 - a) non più di tre canne con o senza mulinello o, in alternativa, non più di cinque «togne», per ciascun pescatore e con non più di tre ami per ciascuna canna o «togna». È altresì consentito

- l'uso della «correntina» con non più di quattro ami e nella misura di due attrezzi per ciascun pescatore;
- b) bilancia a mano o carrucola. Il lato massimo della rete non deve superare m 2,50 mentre la larghezza della maglia non deve essere inferiore a mm 12. La distanza tra due bilance contigue non può essere inferiore a m 20;
- c) bilancino. Il lato massimo della rete non deve superare m 1,50 e la larghezza della maglia non deve essere inferiore a mm 12. La distanza tra due bilancini contigui non può essere inferiore a m 20;
- d) bilancino da anguele. Limitatamente alla sola pesca del latterino (*Atherina boyeri*) è consentito l'utilizzo di un apposito bilancino avente lato massimo di m 1,50 e maglia non inferiore a mm. 6.
- e) fiocina. La distanza tra il primo e l'ultimo dente non deve superare i cm 15. È consentito l'uso dell'attrezzo anche con l'ausilio di fonte luminosa durante i periodi dal 15 marzo al 15 giugno e dal 1° settembre al 30 novembre. La fonte luminosa non può superare l'equivalente di 400 watt di potenza per la lampadina e di 100 watt in ogni altro caso;
- f) «parangale» da fondo con non più di 50 ami. È consentito l'uso di un solo attrezzo per pescatore. La distanza tra due attrezzi contigui non può essere inferiore a m 100;
- g) «volega». Il diametro non deve superare i cm 50 mentre la maglia non deve essere inferiore a mm 32. È consentito l'uso di tale attrezzo anche per la pesca delle seppie con l'ausilio della fonte luminosa, limitatamente ai periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° agosto al 30 settembre; per l'uso della fonte luminosa valgono le norme di cui alla precedente lettera d); se la pesca è praticata da natante, lo stesso deve essere ormeggiato;
- h) «paravanti da caminar» aventi alla base la misure di cm 80;
- i) «chebe da gò» o da gamberi di cm 30x15, in numero massimo di 15 per ogni barca;
- j) canna da «bisati» in numero massimo di 15 per ogni barca;
- k) tirlindana con un massimo di 3 ami;
- l) «fureghin». La maglia non deve essere inferiore a mm 44.
2. È consentita la pesca con le mani di molluschi eduli, lamellibranchi e gasteropodi, in misura non superiore a chilogrammi 5 (cinque) giornalieri pro capite nel rispetto della Legge 2 maggio 1977 n. 192 e di tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e sanità pubblica.
3. Ogni attività di pesca è comunque vietata a distanza inferiore a m 50 dagli impianti fissi di piscicoltura ed acquacoltura.

Art. 23

Pesca di professione

1. Il pescatore di professione fermo restando il rispetto delle norme stabilite dalla Capitaneria di porto e dagli Ispettorati di porto, può esercitare la pesca nella «zona C» oltre che con le medesime modalità e limitazioni previste per i pescatori dilettanti sportivi, anche con i seguenti attrezzi ed alle seguenti condizioni:
- a) non più' di cinque canne con o senza mulinello o, in alternativa, non più di cinque «togne», per ciascun pescatore e con non più' di tre ami per ciascuna canna o togna. È altresì consentito l'uso della «correntina» con non più' di sei ami e nella misura di due attrezzi per pescatore;
- b) «parangale»;
- c) cerchio con rete a maglia non inferiore a mm 14;
- d) tirlindana;
- e) «saccaleva» denominata anche rete da circuizione. La maglia non deve essere inferiore a mm 16 e la lunghezza massima della rete non deve essere superiore a m 100;

- f) «tressa con cogoli». La maglia della rete dei cogoli non deve essere inferiore a mm 14, mentre quella delle «pareti» non deve essere inferiore a mm 16;
- g) tremaglio o «sorbera». La maglia non deve essere inferiore a mm 38;
- h) tela da pesce novello denominata anche «tratolina da pesse novello». La lunghezza massima della rete non deve essere superiore a m 8;
- i) «sorbera a canna». La maglia non deve essere inferiore a mm 20;
- j) rastrello e «rasca» per la pesca dei molluschi, fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 24;
- k) «fureghin». La maglia non deve essere inferiore a mm 38;
- l) «cogolo», denominato anche «bertoveo, «reon» o «trato». La bocca dell'attrezzo non deve superare i m 3 e la sua lunghezza massima non può superare i m 9. La maglia delle ali e della bocca non deve essere inferiore a mm 14. La maglia del cogolo non deve essere inferiore a mm 12;
- m) cocchia volante. La maglia non deve essere inferiore a mm 14;
- n) «paravanti». La maglia non deve essere inferiore a mm 16;
- o) bilancia grande o bilancione. Il lato o il diametro della rete non deve superare la metà della larghezza del corso d'acqua al momento dell'emersione e la maglia della rete non deve essere inferiore a mm 40. È consentito l'uso del bilancione con al centro un quadrato di rete di superficie non superiore a 1/6 di quella totale del bilancione, con maglia non inferiore a mm 20 e di un ulteriore quadrato di rete di superficie pari ad 1/6 di quella precedente con maglia di mm 12. La distanza di rispetto da un bilancione all'altro non deve essere inferiore a 200 metri. Sono fatte salve le installazioni già esistenti, purché legittimamente autorizzate. Quando il bilancione è in funzione deve essere presente il titolare della concessione, in possesso di licenza di categoria "A", ovvero un socio della cooperativa titolare della concessione; durante le operazioni di pesca è consentito l'uso della lampada al centro del bilancione;
- p) bilancino. L'attrezzo deve essere manovrato a mano dalla riva o dalla barca. La maglia non può essere inferiore a mm 12 e il lato maggiore dell'attrezzo non può superare i m 2,50;
- q) «volega». La maglia non deve essere inferiore a mm 16;
- r) fiocina. La distanza tra il primo e l'ultimo dente non deve superare i cm 15. Qualora venga impiegata anche una fonte luminosa, si devono applicare le norme di cui alla lettera c) del precedente art. 22;
- s) «battarella». La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 12;
- t) tartanella con cogularia o da «schie» o da acquadelle. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 12. È vietata l'aggiunta della catena;
- u) tartanella «ciara» o «da sepe». La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 20;
- v) «granzerà». La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 20;
- w) «schiller». La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 10;
- x) «ostregher de laguna». La larghezza massima della bocca deve essere di misura non superiore a m 2. È vietato l'uso di slitte all'estremità dell'asta. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 50 per le ostriche e a mm 45 per le vongole veraci;
- y) cassa da ostriche. La larghezza massima della bocca non deve essere superiore a m 2. Possono essere usate in numero massimo di 2 per imbarcazione.
- z) bilancino da anguele. Limitatamente alla sola pesca del latterino (*Atherina boyeri*) è consentito l'utilizzo di un apposito bilancino avente lato massimo di m 1,50 e maglia non inferiore a mm. 6.
2. È altresì consentito l'uso delle reti fisse denominate «seragia» e «tressa» in tutta la «zona C», con esclusione dei canali navigabili.
3. I pescatori di professione, ovvero le loro cooperative, che intendono esercitare la pesca prevista dal precedente comma devono essere muniti della speciale autorizzazione rilasciata dal Dirigente del competente Servizio provinciale che stabilisce, di volta in volta, i tempi ed i luoghi di postazione.

4. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma precedente, i pescatori professionali singoli o associati, ovvero loro cooperative o consorzi, devono presentare, entro e non oltre il mese di gennaio, apposita domanda alla Provincia indicando la località in cui intendono collocare le reti fisse.
5. La suddetta autorizzazione ha validità annuale.
6. La zona in cui è consentito calare le reti fisse deve essere delimitata con paline recanti il numero d'ordine dell'autorizzazione; le paline vanno poste tra il primo e l'ultimo palo di ogni rete.
7. La distanza tra ogni linea di reti fisse non deve essere inferiore a m 200.
8. Il Presidente della Provincia stabilisce il numero massimo delle autorizzazioni concedibili sulla base di valutazioni tecniche elaborate dal competente Servizio provinciale.
9. Le priorità per l'assegnazione delle autorizzazioni di cui al presente articolo sono, nell'ordine:
 - a) rinnovo delle autorizzazioni in atto;
 - b) residenza del richiedente in provincia di Padova;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda.
10. È fatto obbligo di tenere costantemente sotto il pelo dell'acqua, calcolato a medio mare, la parte terminale della rete fissa. Le paline di sostegno delle reti fisse debbono comunque essere sempre emergenti.
11. Durante il periodo di pesca autorizzato le reti fisse devono essere ripulite quotidianamente.
12. Al termine del periodo di pesca autorizzato le reti ed i pali di sostegno dovranno essere riportati a terra.
13. Entro il 31 dicembre di ogni anno il titolare dell'autorizzazione deve trasmettere alla Provincia idonea documentazione attestante l'entità o il numero delle catture effettuate.
14. L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta la revoca dell'autorizzazione.

Art. 24

Pesca professionale di molluschi bivalvi

1. La pesca professionale dei molluschi bivalvi allo stato naturale nelle acque marittime interne è consentita solamente ai titolari di licenza di pesca di tipo "A" in possesso di autorizzazione rilasciata dal Dirigente responsabile del Servizio.
2. Il Presidente della Provincia stabilisce con specifico provvedimento: le località, l'orario, i giorni di pesca, i periodi e gli attrezzi consentiti nonché il quantitativo massimo di raccolta giornaliera dei molluschi bivalvi.
3. Gli attrezzi consentiti per la pesca ai molluschi di cui al presente articolo devono essere usati manualmente senza utilizzo di forza meccanica.
4. Il Dirigente responsabile del competente Servizio provinciale può rilasciare ai pescatori di professione che ne facciano richiesta permessi temporanei per la raccolta del seme dei molluschi da allevamento indicando periodi e località di raccolta.
5. Coloro che abbiano ottenuto il permesso di cui al precedente comma inviano, secondo le scadenze stabilite nell'atto autorizzativo, all'Amministrazione Provinciale concedente una dichiarazione riguardante il luogo di raccolta del seme, la quantità raccolta e la sua destinazione.
6. La dichiarazione può essere sostituita da una copia della fattura o della bolla di accompagnamento del seme raccolto.
7. Il permesso per la raccolta del seme verrà revocato qualora l'interessato non ottemperi a quanto disposto al comma 5.
8. Il Presidente della Provincia emette annualmente apposita ordinanza nella quale è stabilito il numero dei permessi da rilasciare.
9. La pesca di molluschi bivalvi è sempre vietata con l'uso di apparecchiature turbosoffianti.

Art. 25

Raccolta di anellidi e corbole

1. La raccolta di anellidi acquatici e corbole (*Upogebia litoralis*) è consentita, esclusivamente nelle acque ricadenti in «zona C», ai pescatori in possesso di licenza «A» mediante utilizzo del palo, della forca, del coltello o del crivello a mano costruito con rete a sacco e avente lato o diametro di lunghezza massima di 60 cm.
2. La raccolta degli organismi acquatici di cui al comma precedente è vietata nelle barene ed entro una distanza inferiore a m 5 dalle stesse.
3. È sempre vietata la raccolta di anellidi e corbole nei canali Scirocchetto, Fossello, Pozzegato, Cavaizza.
4. Nelle acque ricadenti in «zona C» il pescatore dilettante-sportivo può raccogliere, per uso personale, con il solo ausilio delle mani, del coltello e del crivello a mano (di lato o diametro massimo di 60 cm) fino a 100 esemplari al giorno di anellidi di cui non più di 50 individui di verme duro o «muriddu» (*Marphysa sanguinea*).
5. La raccolta di corbole è vietata al pescatore dilettante-sportivo.
6. Il pescatore dilettante sportivo non può, in nessun caso, coadiuvare o affiancarsi ai pescatori di professione durante l'esercizio dell'attività di raccolta di anellidi e corbole.
7. La raccolta di anellidi e corbole è vietata dal 1° novembre al 31 marzo.

Art. 26

Unità a motore per la pesca professionale

Ai fini della pesca professionale nella «zona C» possono essere utilizzati navi o natanti con apparato motore entro bordo non superiore a 60 cavalli fiscali e motore fuoribordo non superiore a 40 cavalli fiscali.

TITOLO VI

TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA FAUNA ITTICA

Art. 27

Specie ittiche di cui è consentita la semina

1. Nelle acque interne della provincia di Padova, fatte salve quelle autorizzate per l'esercizio delle attività di cui ai successivi artt. 32,33 e 34, è consentita esclusivamente l'immissione delle seguenti specie ittiche:
 - a) trota fario (*Salmo (trutta) trutta*)
 - b) trota marmorata (*Salmo (trutta) marmoratus*)
 - c) trota iridea (*Onchoryncus mykiss*)
 - d) temolo (*Thymallus thymallus*)
 - e) tinca (*Tinca tinca*)
 - f) carpa (*Cyprinus carpio*)
 - g) luccio (*Esox lucius*)
 - h) anguilla (*Anguilla anguilla*)

2. Potrà inoltre essere consentita, ai sensi dell'art. 12 comma 7 della Legge Regionale 28 Aprile 1998, n.19, l'immissione del pesce gatto (*Ictalurus melas*) di produzione nazionale e/o di altre specie ittiche solo se specificatamente previste dalla Carta Ittica.

Art. 28

Misure di profilassi e di lotta contro le malattie dei pesci e degli organismi acquatici

1. Tutte le immissioni di pesci e di altri organismi acquatici dovranno avvenire nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti leggi in materia sanitaria; ove non diversamente previsto i pesci e gli altri organismi acquatici dovranno essere accompagnati da idonea documentazione sanitaria attestante la conformità del materiale ittico all'immissione. Detta certificazione sanitaria dovrà essere redatta al momento della partenza del materiale dall'impianto di provenienza e, in ogni caso, non dovrà essere stata emessa oltre le 24 ore precedenti il momento della consegna del materiale ittico.
2. Le operazioni di immissione di materiale ittico effettuate in acque pubbliche, con la sola esclusione di quelle in cui siano esercitate le attività autorizzate dai successivi Artt. 33, 34 e 35 del presente regolamento, dovranno avvenire alla presenza di personale dipendente della Provincia stessa e/o delle guardie giurate del concessionario nel caso di semine effettuate in acque in concessione.
3. Per ogni immissione del materiale ittico di cui al secondo comma si dovrà provvedere alla stesura, a cura dei concessionari o di persone, enti, associazioni in possesso di specifiche autorizzazioni, di un apposito verbale di semina; i verbali dovranno essere trasmessi al Servizio Pesca dell'Amministrazione Provinciale, corredati dalla relativa documentazione sanitaria, in unica soluzione, entro il 31 dicembre di ogni anno per quanto riguarda i concessionari di acque pubbliche per attività di pesca sportiva, ed entro 15 giorni dalla data dell'immissione da parte di tutti gli altri soggetti autorizzati; sono escluse dagli obblighi di cui al presente articolo le attività autorizzate ai sensi dei successivi Artt. 33, 34 e 35.
4. Per le semine di materiale ittico nelle acque destinate ad acquacoltura, piscicoltura e pesca sportiva autorizzata all'interno di aree di proprietà privata di cui ai successivi Artt. 33, 34 e 35, dovrà essere comunicato alla Provincia l'elenco delle date delle semine effettuate, delle specie ittiche immesse nonché copia dei relativi certificati sanitari in tutti i casi in cui essi siano previsti; detta documentazione dovrà essere trasmessa al Servizio Pesca, in unica soluzione, entro il 31 dicembre di ogni anno.
5. L'inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma comporterà, nei casi di accertata recidività, oltre che la sanzione amministrativa, la sospensione delle autorizzazioni per un periodo di un anno.

Art. 29

Istituzione di zone di ripopolamento ittico

1. Il Presidente della Provincia, su appositi rapporti tecnici redatti dal competente Servizio Pesca e basati sulle risultanze della Carta Ittica, istituisce con proprio provvedimento zone di ripopolamento ittico aventi una durata minima di tre anni.
2. Al termine del periodo di durata previsto le zone di ripopolamento ittico di cui al comma 1 possono essere prorogate oppure sostituite con altre zone individuate dalla Carta Ittica e dai suoi successivi aggiornamenti.

Art. 30

Asciutte ed interventi in bacini e corsi d'acqua

1. La comunicazione della messa in asciutta di corsi o bacini d'acqua o di tratti di essi deve essere trasmessa 30 giorni prima dell'inizio dei lavori alla Provincia e, per le acque in concessione, anche al concessionario.
2. I tempi di cui al primo comma sono riducibili alla sola contestuale comunicazione preventiva, qualora motivati da inderogabili e gravi necessità di pubblico generale interesse.

3. Fatti salvi i casi di urgenti e gravi necessità di motivato pubblico interesse di cui al precedente comma 2, la Provincia, ai fini dell'espletamento dei propri compiti in materia di tutela e valorizzazione delle risorse idriche, di protezione della fauna, nella fattispecie acquatica, nonché di pesca nelle acque interne, stabiliti dal D.Lgs. 267/2000 art.19, può disporre, con Decreto del Presidente, il rinvio temporaneo alla messa in asciutta dei corsi o bacini d'acqua.
4. Ai fini della protezione dell'ambiente fluviale e conseguentemente del patrimonio ittico in esso presente gli Enti competenti alla gestione idraulica dei corsi d'acqua adottano gli opportuni accorgimenti tecnici, assicurando, comunque, la presenza del deflusso minimo vitale di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art.95, e la conservazione degli habitat, habitat di specie e specie di cui al D.P.R. 357/1997 e s.m.i.
5. Ai fini della protezione del patrimonio ittico e dell'incremento della produttività naturale delle acque di cui alla L.R. 19/98, art. 4, e nel rispetto delle funzioni assegnate alla Provincia in materia di protezione della fauna e di pesca nelle acque interne (D.Lgs. 267/2000, art 19), con particolare riferimento alla protezione ed all'incremento della riproduzione naturale delle specie ittiche fitofile e litofile, entro il 31 marzo di ciascun anno i Consorzi di Bonifica e gli altri Enti gestori dei corsi d'acqua dovranno trasmettere alla Provincia il piano operativo e le modalità dello sfalcio delle macrofite acquatiche; i medesimi Enti sono inoltre tenuti a comunicare alla Provincia con preavviso minimo di 30 giorni gli interventi di manutenzione che comportino il sommovimento dei fondali e delle sponde dei corpi idrici fatti salvi quelli derivanti dallo sfalcio delle macrofite acquatiche.
6. Al fine di perseguire gli scopi di cui al comma 5 la Provincia può disporre, con atto del Presidente, il rinvio temporaneo dei lavori nonchè prevedere specifiche prescrizioni operative. In caso di danni al patrimonio ittico causati dall'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo la Provincia richiederà il risarcimento ai sensi di quanto disposto all'art. 16, comma 4°, della L.R. 19/98.

TITOLO VII

ATTIVITÀ DI ACQUACOLTURA E PISCICOLTURA

Art. 31

Definizione

Per attività di acquacoltura e piscicoltura si intende l'allevamento di specie acquatiche con finalità imprenditoriale, in acque pubbliche, finalizzato al consumo alimentare, al ripopolamento ittico, ai fini ornamentali e per attività di riproduzione e ricerca.

Art. 32

Attività di acquacoltura e piscicoltura in aree demaniali

1. Le concessioni di acquacoltura e piscicoltura in area demaniale possono essere rilasciate dalla Provincia, esclusivamente per acque ricadenti entro la «zona C», previa acquisizione del parere favorevole dell'organismo competente per l'occupazione dello spazio acqueo; l'atto di concessione dovrà contenere specifiche limitazioni o prescrizioni ai fini della tutela ambientale e del patrimonio ittico dell'area concessa e, per quanto riguarda l'attività di molluschicoltura, la determinazione delle modalità di semina, di allevamento, i sistemi e gli attrezzi utilizzati per la raccolta, i quantitativi giornalieri di prodotto da raccogliere per singolo addetto e complessivi per l'intera concessione.
2. La coltivazione delle acque date in concessione avviene nel rispetto delle caratteristiche biologiche ed ambientali dell'area interessata e perseguendo il mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche presenti.
3. Le concessioni di cui al presente articolo sono rilasciate solo a pescatori professionali, singoli o associati, in possesso di regolare licenza di tipo «A».

4. Al fine del rilascio della concessione i richiedenti dovranno presentare apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:
 - a) planimetria, in scala 1:25.000 o maggiore, dell'area interessata alla concessione;
 - b) piano di coltivazione ittica delle acque; nel caso in cui l'attività di acquacoltura sia richiesta in via principale ai fini della molluschicoltura il richiedente dovrà indicare anche i sistemi e gli attrezzi utilizzati per la raccolta, il ciclo produttivo, i quantitativi giornalieri di prodotto da raccogliere per singolo addetto e complessivi per l'intera concessione.
 - c) numero e nominativi dei pescatori autorizzati ad effettuare l'attività di acquacoltura nell'area data in concessione.
5. La Provincia, qualora vengano meno le condizioni che hanno consentito il rilascio della concessione o in caso di inosservanza delle prescrizioni previste, procede alla sospensione o alla revoca della stessa.

Art. 33

Attività di acquacoltura e piscicoltura all'interno di proprietà private

1. L'attività di acquacoltura e piscicoltura esercitata in specchi acquei posti all'interno di aree di proprietà privata, ivi comprese le valli da pesca, è soggetta al rilascio di specifica autorizzazione da parte del Dirigente del competente Servizio provinciale.
2. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 1 l'interessato, inteso come persona fisica o giuridica, deve presentare apposita domanda indirizzata alla Provincia, con allegati i seguenti documenti:
 - a) copia della planimetria quotata dell'area interessata e breve relazione tecnica illustrativa riguardante le caratteristiche dell'impianto ed il tipo di allevamento praticato;
 - b) certificati di analisi di qualità dell'acqua del bacino, rilasciati dai laboratori pubblici o privati autorizzati accreditati UNI EN ISO 17025 contenenti i risultati dei parametri analitici di cui ai successivi commi 3 e 4.
 - c) certificazione o dichiarazione attestante:
 - 1- conformità alle vigenti normative delle opere e delle infrastrutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività di acquacoltura;
 - 2- l'assenza di scariche, entro il bacino e nelle immediate vicinanze;
 - 3- l'assenza di immissioni di acque luride e bianche provenienti da scarichi civili e industriali;
 - 4- numero di autorizzazione del Magistrato alle Acque e/o del Genio Civile e/o di eventuali altri Enti competenti per il prelievo dell'acqua necessaria all'impianto;
 - 5- numero di autorizzazione allo scarico delle acque reflue dell'impianto;
 - 6- specie ittiche oggetto di allevamento;
 - d) attestazione di proprietà dell'area interessata dall'impianto di acquacoltura; qualora il richiedente sia diverso dal proprietario del fondo questi dovrà allegare alla domanda copia del contratto di affitto dell'area o attestazione di consenso all'uso da parte del proprietario del fondo.
3. Le analisi fisico/chimiche dovranno riguardare i seguenti parametri: temperatura dell'acqua; ossigeno disciolto; pH, materiale in sospensione, nitriti, ammoniaca totale, ammoniaca non ionizzata, cloro residuo totale, durezza totale, zinco totale, rame disciolto.
4. Le analisi microbiologiche dovranno riguardare la ricerca del patogeno salmonella, che dovrà risultare assente.
5. La conformità della qualità delle acque per quanto riguarda i parametri fisico/chimici di cui al precedente comma 3, viene valutata dal competente Servizio Pesca provinciale in base alla tabella 1B sez.B Allegato 2 alla Parte III[^] del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.. La Provincia potrà in ogni caso far eseguire o ripetere le analisi, anche per singole determinazioni, in caso di motivate e specifiche esigenze di natura igienico-sanitaria.

6. La durata dell'autorizzazione è fissata in anni 5 e può essere rinnovata, su richiesta del titolare, previo accertamento e verifica di tutti i requisiti di cui al precedente comma 2.
7. Qualora le acque del bacino siano in diretta comunicazione con altre acque pubbliche, l'autorizzazione stabilisce anche il posizionamento e il tipo di sbarramento per la divisione delle acque del bacino dalle suddette acque.
8. Nei bacini autorizzati l'attività di acquacoltura e piscicoltura si rivolge unicamente a specie indenni da malattia, di comprovata provenienza, immesse ad opera del titolare dell'autorizzazione, il quale deve conservare tutta la documentazione relativa prevista dalle vigenti normative.
9. Oltre alle specie previste all'art. 27 può essere autorizzato l'allevamento di tutte le specie autoctone, così come individuate dalla Carta Ittica, più le seguenti specie alloctone:
 - a) salmerino di fonte (*Salvelinus fontinalis*)
 - b) salmone (*Onchoryncus spp.*; *Salmo salar*)
 - c) carpa erbivora o amur (*Ctenopharingodon idella*)
 - d) carpa testa grossa e carpa argento (*Hypophthalmictys spp.*)
 - e) storione non autoctono (*Acipenser spp.*)
 - f) persico trota (*Micropterus salmoides*)
10. Eventuali integrazioni all'elenco delle specie di cui al precedente comma 9 possono essere stabilite nell'atto autorizzativo in relazione alla natura del bacino, del reticolo idrografico circostante e delle caratteristiche biologiche della specie richiesta.
11. In assenza o nel venire meno di uno o più requisiti richiesti nel presente articolo l'autorizzazione non verrà concessa o potrà essere sospesa o revocata qualora sia già attiva.
12. L'autorizzazione potrà inoltre essere sospesa o revocata in presenza di gravi o reiterate violazioni degli obblighi e delle prescrizioni in essa contenuti.
13. Il titolare dell'autorizzazione deve provvedere, a proprie spese, alla tabellazione dello specchio acqueo riservato con tabelle conformi alle indicazioni date dalla Provincia.
14. Per il materiale ittico prodotto negli impianti di cui al presente articolo non si applicano le restrizioni di misura di cui all'art. 9, comma 1.
15. All'interno degli impianti di acquacoltura e piscicoltura autorizzati possono essere utilizzati attrezzi anche non previsti nel presente regolamento.

Art. 34

Disposizioni integrative per attività di piscicoltura in impianti temporanei

1. Nei casi di piscicoltura in impianti non stabili (in risaia o su terreni temporaneamente allagati) la durata dell'autorizzazione di cui all'art. 33, comma 6, è ridotta ad anni 1 e può essere rinnovata su richiesta del titolare.
2. Nei casi di rinnovo il richiedente è esentato dalla presentazione della documentazione di cui al precedente art. 33, comma 2 - lettera c), quando le caratteristiche dell'impianto di piscicoltura non siano variate rispetto a quanto dichiarato nella domanda presentata alla Provincia ai fini del primo di rilascio; in tali casi il richiedente dovrà allegare alla domanda di rinnovo apposita dichiarazione attestante il permanere delle suddette condizioni.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI VARIE

Art. 35

Attività di pesca sportiva riservata in specchi acquei all'interno di proprietà private

1. L'attività di pesca sportiva riservata, a pagamento e non, esercitata in specchi acquei posti all'interno di aree di proprietà privata, ivi comprese le valli da pesca, è soggetta al rilascio di specifica autorizzazione da parte del Dirigente del competente Servizio.
2. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma 1 l'interessato, inteso come persona fisica o giuridica, deve presentare apposita domanda indirizzata alla Provincia, con allegati i seguenti documenti:
 - a) copia della planimetria quotata dell'area interessata e breve relazione tecnica illustrativa riguardante le caratteristiche dell'impianto;
 - b) certificati di analisi di qualità dell'acqua del bacino, rilasciati dai laboratori pubblici o privati accreditati UNI EN ISO 17025 contenenti i risultati dei parametri analitici di cui ai successivi commi 3 e 4;
 - c) certificazione o dichiarazione attestante:
 - 1- conformità alle vigenti normative delle opere e delle infrastrutture utilizzate per lo svolgimento dell'attività;
 - 2- l'assenza di scariche, entro il bacino e nelle immediate vicinanze;
 - 3- l'assenza di immissioni di acque luride e bianche provenienti da scarichi civili e industriali;
 - 4- numero di autorizzazione del Magistrato alle Acque e/o del Genio Civile e/o di eventuali altri Enti competenti per il prelievo dell'acqua necessaria all'impianto;
 - 5- numero di autorizzazione allo scarico delle acque reflue dell'impianto;
 - 6- specie ittiche oggetto di allevamento;
 - d) attestazione di proprietà dell'area interessata dall'impianto di acquacoltura; qualora il richiedente sia diverso dal proprietario del fondo questi dovrà allegare alla domanda copia del contratto di affitto dell'area o attestazione di consenso all'uso da parte del proprietario del fondo.
3. Le analisi fisico/chimiche dovranno riguardare i seguenti parametri: temperatura dell'acqua, ossigeno disciolto, pH, materiale in sospensione, nitriti, ammoniaca totale, ammoniaca non ionizzata, cloro residuo totale, durezza totale, zinco totale, rame disciolto.
4. Le analisi microbiologiche dovranno riguardare la ricerca del patogeno salmonella, che dovrà risultare assente.
5. La conformità della qualità delle acque per quanto riguarda i parametri fisico/chimici di cui al precedente comma 3, viene valutata dal competente Servizio Pesca provinciale in base alla tabella 1B sez.B Allegato 2 alla Parte III^A del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.. La Provincia potrà in ogni caso far eseguire o ripetere le analisi, anche per singole determinazioni, in caso di motivate e specifiche esigenze di natura igienico-sanitaria.
6. La durata dell'autorizzazione è fissata in anni 5 e può essere rinnovata, su richiesta del titolare, previo accertamento e verifica di tutti i requisiti di cui al comma 2.
7. Qualora le acque del bacino siano in diretta comunicazione con altre acque pubbliche, l'autorizzazione stabilisce anche il posizionamento e il tipo di sbarramento per la divisione delle acque del bacino dalle suddette acque.
8. Nei bacini autorizzati l'attività di acquacoltura e piscicoltura si rivolge unicamente a specie allevate, indenni da malattia, di comprovata provenienza, immesse ad opera del titolare dell'autorizzazione, il quale deve conservare tutta la documentazione sanitaria prevista dalle vigenti normative.
9. Oltre alle specie ittiche previste all'art. 27 può essere autorizzata l'immissione di tutte le specie autoctone, così come individuate dalla Carta Ittica, più le seguenti specie alloctone:
 - a) salmerino di fonte (*Salvelinus fontinalis*)

- b) salmone (*Onchoryncus spp.*; *Salmo salar*)
 - c) carpa erbivora o amur (*Ctenopharingodon idella*)
 - d) carpa testa grossa e carpa argento (*Hypophthalmomyctys spp.*)
 - e) storione non autoctono (*Acipenser spp.*)
 - f) persico trota (*Micropterus salmoides*)
10. Eventuali integrazioni all'elenco delle specie di cui al precedente comma 9 possono essere stabilite nell'atto autorizzativo in relazione alla natura del bacino, del reticolo idrografico circostante e delle caratteristiche biologiche della specie richiesta.
 11. Dagli specchi acquei di cui al presente articolo non può essere portato all'esterno alcun pesce ancora in vita. Il titolare dell'impianto è responsabile del rispetto di tale prescrizione ed ha obbligo di verifica del materiale ittico portato all'esterno dell'impianto.
 12. In assenza o nel venire meno di uno o più requisiti richiesti nel presente articolo l'autorizzazione non verrà concessa o potrà essere sospesa o revocata qualora sia già attiva.
 13. L'autorizzazione potrà inoltre essere sospesa o revocata in presenza di gravi o reiterate violazioni degli obblighi e delle prescrizioni in essa contenuti.
 14. Il titolare dell'autorizzazione deve provvedere, a proprie spese, alla tabellazione dello specchio acqueo riservato con tabelle conformi alle indicazioni della Provincia.
 15. Per il materiale ittico prodotto negli impianti di cui al presente articolo non si applicano le restrizioni di misura di cui all'art. 9, comma 1.

Art. 36

Attività di pesca dilettantistico-sportiva e professionale in specchi acquei all'interno di proprietà private

1. L'attività di pesca dilettantistico-sportiva e professionale in specchi acquei all'interno di proprietà private, ancorché non riservati alle attività di cui agli articoli 33, 34 e 35 del presente regolamento, è consentita con le medesime modalità e restrizioni previste dal presente regolamento per le acque demaniali.
2. Il titolare o il conduttore del fondo può presentare alla Provincia motivata istanza di istituzione di un apposito divieto di pesca.
3. L'istanza di cui al comma 2 dovrà essere corredata da:
 - a) planimetria dell'area interessata scala 1:25.000 o superiore con indicazione delle parcelle catastali interessate;
 - b) dichiarazione attestante la proprietà del fondo o copia del contratto di affitto del medesimo;
4. Il Presidente della Provincia, verificata la legittimità, provvede entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, ad istituire apposito divieto di pesca.
5. Il proprietario o, nel caso, il conduttore del fondo deve provvedere a proprie spese alla tabellazione dell'area interessata dal divieto con utilizzo di tabelle conformi alle indicazioni date dalla Provincia.

Art. 37

Concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica

1. Le concessioni di acque pubbliche per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica sono rilasciate dalla Provincia alla Federazione della Pesca del Comitato Olimpico Nazionale (C.O.N.I.) e ad associazioni di pescatori dilettanti sportivi, non aventi finalità di lucro, operanti a livello provinciale e/o regionale e/o nazionale. Dette concessioni sono normate da apposito disciplinare.
2. Al fine di garantire il libero accesso ai corsi d'acqua da parte di tutti i pescatori l'entità delle acque date in concessione non potrà superare il 25% delle acque provinciali site in «zona A» e il 10% delle acque site

in «zona B» di cui non più del 5% di quelle classificate principali; dette percentuali sono calcolate sullo sviluppo lineare totale dei corsi d'acqua di interesse alieno individuati dalla Carta Ittica.

3. La domanda di concessione deve essere presentata alla Provincia corredata dalla seguente documentazione:
 - a) generalità, indirizzo, codice fiscale, atto costitutivo e statuto del richiedente;
 - b) generalità, domicilio legale e codice fiscale del legale rappresentante;
 - c) planimetria in scala 1:25.000 o superiore dei tratti di corsi d'acqua interessati corredata da idonea descrizione atta a precisarne i confini;
 - d) elenco dei comuni interessati dalla domanda di concessione;
 - e) relazione tecnica indicante lo scopo, il tipo di gestione previsto, le motivazioni e le finalità della concessione;
 - f) elenco dei soci pescatori, muniti di regolare licenza o autorizzazione di pesca, completo del comune di residenza di ciascuno;
 - g) programma tecnico-finanziario di gestione;
 - h) numero e nominativi degli agenti volontari di vigilanza di cui può disporre l'associazione per la sorveglianza delle acque in caso di concessione delle stesse.
4. A seguito della domanda di concessione la Provincia, verificato che la stessa non comporti il superamento dei limiti di cui al precedente comma 2, dà avvio al procedimento amministrativo comunicando l'avvenuta presentazione della richiesta di concessione alla Federazione della Pesca del Comitato Olimpico Nazionale (C.O.N.I.) ed alle altre associazioni di pescatori dilettanti sportivi riconosciute ed operanti a livello provinciale e/o regionale e/o nazionale, presenti con proprie sedi o delegazioni in provincia di Padova, concedendo alle stesse 45 giorni di tempo per l'eventuale presentazione di altre domande di concessione che dovessero interessare gli stessi tratti di corsi d'acqua.
5. Trascorsi i termini di cui al 4° comma del presente articolo la Provincia valuta le domande pervenute e rilascia la concessione sulla base dei seguenti criteri:
 - a) tipologia e caratteristiche ambientali e ittiofaunistiche dei corsi d'acqua richiesti;
 - b) validità dei progetti di gestione proposti dal richiedente in relazione ai piani di gestione delle medesime acque previsti dalla Carta Ittica;
 - c) significatività dell'associazione in termini pescatori associati; detta significatività viene valutata relativamente ai soci residenti nei comuni interessanti dalla domanda di concessione e a livello di soci residenti nell'intera provincia;
 - d) risultati conseguiti in eventuali precedenti esperienze di gestione di acque in concessione site nel territorio provinciale.
6. I concessionari di acque pubbliche localizzate in «zona A» sono tenuti a trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno le statistiche di pesca, relative all'annata precedente, contenenti le seguenti informazioni minime, elaborate su almeno il 50% del totale dei tesserini rilasciati:
 - a) numero totale di catture per le specie: trota fario, trota iridea, trota marmorata e temolo;
 - b) numero totale di uscite di pesca usufruite dai soci nel corso dell'annata di pesca;
 - c) elenco delle date e delle misure dei capi catturati appartenenti alle specie trota marmorata e temolo;
 - d) numero dei soci in possesso del tesserino associativo in corso di validità per l'annata in esame;
7. Al fine di poter disporre dei dati di cui al comma 6 i concessionari sono obbligati a predisporre adeguatamente il proprio tesserino di pesca o prevedere un suo allegato in cui possano essere riportati i dati richiesti dalla Provincia.
8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2000.
9. La concessione può essere sospesa o revocata nei casi previsti dal disciplinare di concessione.

Art. 38

Gare e manifestazioni di pesca sportiva

1. Si definiscono gare di pesca le attività aventi carattere agonistico organizzate da associazioni affiliate o riconosciute dal C.O.N.I. e riservate ai rispettivi soci; si definiscono manifestazioni di pesca sportiva le attività aventi finalità sportiva, ricreativa o di aggregazione sociale organizzate a livello locale da associazioni di pesca o da altri Enti, aperte a tutti i pescatori sportivi.
2. Per lo svolgimento di gare o manifestazioni di pesca sportiva è necessario essere in possesso di specifica autorizzazione rilasciata dalla Provincia con atto dirigenziale; le associazioni e gli Enti interessati devono presentare domanda alla Provincia entro il 15 gennaio dell'anno in cui si svolgono le gare o manifestazioni specificando nella stessa: data e tratto di corso d'acqua interessato, eventuale data e corso d'acqua di riserva, numero presunto di partecipanti, tipologia e rilevanza dell'evento (internazionale, nazionale, regionale, provinciale o locale).
3. Oltre il termine di presentazione delle domande di cui al precedente comma 2 possono essere accolte solamente domande per l'effettuazione di manifestazioni organizzate a livello locale da enti, organizzazioni o società di pesca purché presentate almeno 60 giorni prima della data prevista per l'effettuazione della manifestazione.
4. La Provincia valuta le domande pervenute e concede l'autorizzazione sulla base delle disponibilità dei campi gara e degli ambienti compatibili di cui al successivo art. 39 riservandosi la facoltà di assegnare anche località o date diverse da quelle richieste dagli organizzatori quando non sia possibile concedere il tratto di fiume richiesto. Per l'assegnazione nei siti richiesti dagli organizzatori, costituiranno elementi di priorità le seguenti tipologie organizzative, nell'ordine di seguito indicato:
 - a) gara internazionale;
 - b) gara di campionato nazionale;
 - c) gara di campionato regionale;
 - d) gara di campionato provinciale;
 - e) manifestazioni di pesca. Fra queste costituirà elemento prioritario per l'assegnazione la data di ricevimento della domanda e, a parità di data, il maggiore carattere locale della manifestazione in relazione al sito richiesto.
5. Il tratto d'acqua dove si svolge la gara o la manifestazione dovrà essere, a cura del soggetto autorizzato, segnalato con tabelle conformi alle norme specifiche a partire dalle ore 20.00 del giorno precedente lo svolgimento della gara o della manifestazione e fino a un'ora dopo il termine della stessa. In detto periodo il medesimo tratto s'intende chiuso alla libera pesca. Sono escluse dagli obblighi di cui al presente comma, salvo diversa specifica disposizione emanata dalla Provincia, le gare autorizzate del tipo «spinning da barca».
6. Durante le gare e manifestazioni di pesca sportiva è consentita la pesca in deroga ai limiti di quantitativo, di misura e di periodo, fatti salvi i temoli e le trote marmorate che devono essere sempre liberati vivi, immediatamente dopo la cattura.
7. Gli organizzatori di gare e manifestazioni in «zona A» sono tenuti all'immissione di un quantitativo di trote fario (*Salmo (trutta) trutta*) di taglia cm 22-28, in ragione da un minimo di Kg 1 ad un massimo di Kg 1,5 per concorrente iscritto. Nei casi specifici in cui sia vietata l'immissione di trota fario la medesima, su autorizzazione della Provincia, può essere sostituita con la trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*).
8. Le immissioni del suddetto materiale devono essere effettuate nel rispetto di quanto disposto al precedente art. 28.
9. Nessuna immissione di materiale ittico è consentita in occasione di gare o manifestazioni effettuate in «zona B».

10. Durante le gare e le manifestazioni di pesca in «zona B» il pesce pescato deve essere mantenuto vivo e, fatta eccezione per gli esemplari di specie ittiche di cui al precedente art. 8, comma 2, deve essere reimmesso nell'ambiente acquatico da dove è stato prelevato.
11. Gli organizzatori delle gare o manifestazioni di pesca sportiva sono responsabili dei danni provocati a cose e persone durante o a causa dell'effettuazione delle stesse e lasciano indenne la Provincia da ogni responsabilità. I tratti dei corsi d'acqua autorizzati, dopo lo svolgimento delle gare e/o manifestazioni di pesca sportiva, devono essere lasciati puliti da ogni tipo di rifiuto.
12. Gli organizzatori sono tenuti a trasmettere entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è svolta la gara o manifestazione la statistica riassuntiva della manifestazione contenente:
 - a) numero effettivo di partecipanti;
 - b) durata effettiva, in ore, dell'attività di pesca;
 - c) quantitativi di pesci catturati per concorrente;
 - d) elenco delle specie ittiche catturate e percentuale stimata in peso delle stesse sul totale del catturato.
13. La mancata presentazione da parte dell'organizzatore delle statistiche riassuntive di cui al precedente comma comporta la sanzione amministrativa di cui all'art. 33, comma 3 della L.R. 19/98 e, in caso di recidività, l'inibizione dell'organizzatore stesso all'organizzazione di gare nel territorio provinciale per un periodo di due anni.
14. Limitatamente a gare o manifestazioni di pesca sportiva regolarmente autorizzate per le quali sia prevista la partecipazione di minori di anni quattordici e di adulti ultrasessantenni gli organizzatori hanno l'obbligo di inoltrare alla Provincia richiesta di autorizzazione di pesca cumulativa per gli eventuali partecipanti sprovvisti di licenza o autorizzazione individuale di pesca. L'elenco dei partecipanti dovrà essere fatto pervenire all'Ufficio Pesca almeno otto giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

Art. 39

Campi gara e corsi d'acqua per gare e manifestazioni di pesca

1. Si definiscono campi gara tratti di corsi o specchi d'acqua delimitati e tabellati destinati prevalentemente alle manifestazioni agonistiche di pesca e rispondenti a criteri di omologazione e di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni del C.O.N.I. Ai fini della tutela della qualità e della validità sportiva del campo-gara in ognuno di essi potranno essere effettuate gare o manifestazioni sino ad un massimo di 48 per anno solare.
2. Si definiscono ambienti compatibili quei corsi d'acqua idonei ad ospitare gare o manifestazioni di pesca sportiva ma destinati prevalentemente all'esercizio della libera pesca nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio ittico. In detti ambienti potranno essere effettuate gare o manifestazioni sino ad un massimo di 4 per anno solare.
3. I campi gara e gli ambienti compatibili vengono individuati con specifico provvedimento ed inseriti in un apposito elenco sulla scorta delle indicazioni della Carta Ittica e dei suoi successivi aggiornamenti. Detti elenchi vengono aggiornati di norma ogni tre anni e pubblicati mediante affissione per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio della Provincia.
4. Nei campi gara è garantito l'accesso a tutti i pescatori nei periodi in cui gli stessi non sono utilizzati per gare o manifestazioni, fatto salvo che essi non ricadano entro acque date in concessione ai fini della pesca sportiva nei quali casi varranno le disposizioni previste nel regolamento interno di pesca del concessionario.
5. I campi gara possono essere dati in concessione ad Enti od Associazioni operanti a livello nazionale e/o regionale e/o provinciale ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 19/98, art. 31, comma 4, con apposito provvedimento della Provincia; la gestione, disciplinata da apposita convenzione predisposta dalla Provincia, deve essere finalizzata principalmente alla ottimale manutenzione del campo-gara, alla idonea predisposizione dello stesso ai fini dell'utilizzo da parte dei concorrenti, alla pulizia di argini e sponde e quant'altro necessario ai fini dell'omologazione C.O.N.I..

6. La gestione del solo campo-gara non preclude l'accesso alla libera pesca di cui al comma 4 del presente articolo; è facoltà del concessionario richiedere alla Provincia, in un'unica soluzione entro il 15 gennaio di ogni anno, specificando le date richieste, l'utilizzo in esclusiva del campo gara ai fini dell'allenamento dei soci agonisti per un massimo di 50 giorni l'anno. Dette giornate devono essere autorizzate con apposito atto del Dirigente responsabile del competente Servizio provinciale.

Art. 40

Interventi promozionali a favore della pesca

1. La Provincia, ai sensi dell'art. 35 (comma 3°) della L.R. n. 19/98, riserva per lo svolgimento di attività promozionali in favore della pesca e della valorizzazione dell'ambiente acquatico una dotazione di fondi fino al limite massimo del 10% delle somme introitate per l'espletamento delle funzioni delegate in materia di pesca.
2. Ai fondi riservati di cui al primo comma possono accedere la sezione provinciale della Federazione della Pesca del Comitato Olimpico Nazionale (C.O.N.I.) ed altre associazioni di pescatori di professione e dilettanti-sportivi, prive di scopi di lucro, operanti ed aventi sedi, delegazioni, circoli o sezioni proprie nel territorio provinciale di Padova.
3. La Giunta Provinciale entro il 31 gennaio di ogni anno adotta una deliberazione con la quale individua, nell'ambito delle attività promozionali in favore della pesca e della valorizzazione dell'ambiente acquatico, le tipologie di interventi ammessi al contributo per l'anno in corso e stabilisce i criteri di valutazione delle proposte che saranno presentate, l'importo riservato per detti interventi nonché l'ammontare massimo del contributo erogabile ad ogni singola associazione.

Art. 41

Sanzioni accessorie

1. Senza pregiudizio delle sanzioni penali, pecuniarie ed amministrative conseguenti alla violazione della L.R. n. 19/98 e di ogni altra legge dello Stato, della Regione Veneto, di altra ordinanza o decreto delle Autorità Locali nonché del presente regolamento, il concessionario di acque pubbliche ai fini di pesca sportiva può richiedere, in caso di infrazione definitivamente accertata, la rifusione dei danni morali e materiali nei confronti di coloro che abbiano esercitato l'attività di pesca nelle acque in concessione in difformità alle proprie norme regolamentari.

Art. 42

Abrogazioni

Sono abrogati i seguenti Decreti del Presidente della Giunta Provinciale di Padova:

Decreto del 18 maggio 1998 (prot. n. 35163);

Decreto del 19 gennaio 1995 (prot. n. 3830);

Decreto del 25 marzo 1992 (prot. n. 27932);

Decreto del 27 agosto 1999 (prot. n. 49641);

Decreto del 13 ottobre 1997 (prot. n. 75380).

Art. 43

Norme transitorie

1. L'istituzione, ai sensi della L.R. 50/86, della zona di pesca Luccio «No-Kill» di cui al Decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Padova del 13 ottobre 1997 (prot. n. 75374) è considerata valida sino ad eventuale successivo specifico atto di revoca o modifica.

